

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.M.R., nato a, per l'annullamento della decisione assunta dal COA di Velletri il 3/9/2014, depositata il 10.9.2014 e notificata il 15/9/2014, con la quale veniva condannato alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sette.

Il ricorrente, avv. F.M.R. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Priamo Siotto;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento è costituito dalla riunione di quattro giudizi iscritti dal COA di Velletri nei confronti dell'Avv. F.M.R. e distinti ai numeri 64/2009, 35/2010, 38/2010 e 53/2011. Detti procedimenti traevano origine da due esposti pervenuti dai COA di Tivoli e Frosinone, da una memoria prodotta dall'Avv. E. N. e da una lettera depositata dallo stesso incolpato presso il COA di Velletri.

Segnatamente, nel proc. N. 64/2009 RG si contestava all'incolpato la violazione dell'art. 20 CDF, poiché - in una comparsa di costituzione datata 2/4/2009 presso il Tribunale di Velletri - avrebbe usato espressioni denigratorie e offensive nei confronti dell'Avv. N. come riportate nel capo A1) di incolpazione.

Nel proc. N. 35/2010 RG, veniva contestata all'Avv. R. la violazione dell'art. 20 CDF poiché - in un ricorso presentato davanti al Consiglio di Stato - avrebbe usato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Presidente del COA di Tivoli e del Presidente del TAR Lazio, espressioni riportate nei capi B1) e B2) di incolpazione.

In relazione al proc. N. 38/2010 RG veniva contestata all'incolpato la violazione dell'art. 48, comma 1, CDF poiché - in una lettera del 2/4/2010, inviata direttamente alla controparte signora G. G. - proferiva intimidazioni tendenti allo scopo di far compiere alla destinataria alcuni adempimenti, paventando l'applicazione di sanzioni o iniziative giudiziarie (ved. Capo C1) di incolpazione). Sempre nel medesimo procedimento veniva contestata al ricorrente la violazione degli artt. 20 e 22 CDF poiché - in una lettera del 5/5/2010, inviata alla collega G. P. e al COA di Frosinone - avrebbe adoperato espressioni inconvenienti ed offensive nei confronti della menzionata avvocata nonché giudizi denigratori in ordine alla attività professionale svolta dalla medesima, così violando le norme deontologiche che il legale è tenuto ad osservare nell'esercizio della professione forense (vedasi capo C2) dell'incolpazione).

Infine, in relazione al proc. N. 53/2011 RG, si contestava all'incolpato la violazione dell'art. 20 CDF poiché, in una lettera del 29/8/2011 inviata al presidente e ai consiglieri del COA di Velletri, avrebbe usato espressioni sconvenienti e offensive nei confronti dell'ordine di appartenenza (vedasi capo D1) di incolpazione).

Per completezza si riportano i capi di incolpazione contestati.

A.1) *per avere usato espressioni sconvenienti, offensive e denigratorie negli scritti in giudizio e, segnatamente, nella comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale datata 2/4/2009 ed in pari data depositata presso il Tribunale di Velletri, invero, usava le seguenti testuali frasi: in tale comportamento ivi compresa l'ideazione e redazione dell'atto(esposto)ha trovato e trova nella condotta istigatrice di un operatore del diritto il sicuro autore, e cui va ricondotta (in concorso con i signori B.-P.) la responsabilità per tutte le dichiarazioni non veritiere e completamente destituite di fondamento contenute nell'esposto de quo; controparte oltre a dimostrare una certa confusione logico-espositiva dimostra una scarsa conoscenza del diritto ovvero mala fede processuale concretizzante responsabilità penale (ai sensi degli artt. 594-595- 368) ed anche civile ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c. la pervicace ostinazione cui l'Avv.to E.N. per i signori B.- P. reitera le false ed infamanti gravi accuse....*

Procedimento aperto dal COA di Velletri e rubricato al n. 64/2009 a seguito di memorie difensive inoltrate dall'Avv.to E.N. in ordine ad esposto pervenuto nei suoi confronti dall'Avv.to F.R.R. in data 30/9/2009 e rubricato al n. 61/2009.

B1): *art. 20 CDF (ora art. 52 N.C.D.F.) per avere l'Avv.to F.M.R., nei propri scritti difensivi, nella specie nel ricorso al Consiglio di Stato, in appello avverso la sentenza n. 7125/09 del TAR Lazio - sez. 3Q, del 6/5/2009, utilizzato, nell'esercizio della professione, espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, consistenti " in rifiutando l'atto dovuto per ufficio anzi abusando della propria qualità di Presidente di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, negava arbitrariamente l'accesso, con una motivazione sintetica che quanto o nulla può riferirsi al dettato normativo".*

B2) *art. 20 CDF (ora art. 52 NCDF) per avere l'Avv.to F.M.R., nei propri scritti difensivi, nella specie nel ricorso al Consiglio di Stato, in appello avverso la sentenza n. 7125/09 del Tar Lazio – Sez. 3 Q del 6/5/2009, utilizzato nell'esercizio della professione , espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei magistrati del TAR Lazio – sez. 3Q, consistite in "tralasciando l'uso estemporaneo e poco logico di sintassi e grammatica, di sostantivi, avverbi ed aggettivi qualificativi, il relatore difetta....".*

procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di esposto pervenuto dal COA di Tivoli, nei confronti dell'Avv.to F.M.R. in data 28/5/2010 e rubricato al n. 35/2010. C1) art.48, comma 1, CDF (ora art. 65 NCDF) per l'aver l'Avv.to F.M.R. nella lettera del 2/4/2010, inviata alla signora G.G., contenente l'intimazione alla controparte tendente ad operare particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,

denunce ed altre sanzioni, minacciato azioni ed iniziative sproporzionate e vessatorie, utilizzando le seguenti espressioni “constatandosi una colpevole superficialità nella sottoscrizione di un foglio disconoscendone il reale contenuto, si contesta la penale responsabilità ex art. 48, 81, 110, 476, 479, 483 c.p. allorchè il suddetto foglio attestante fatti in veritieri spesso in sede stragiudiziale. Tali fatti hanno spesso ingenerato un danno procurato agli assistiti in quanto solo dopo lo svolgimento di indagini da parte della Procura della Repubblica di Velletri, ben due giudizi civili ed otto in sede giurisdizionale amministrativa, è stato possibile accertare i fatti enunciati in quello che è stato depositato come petizione popolare da parte dei fruitori delle strade vicinali, fossero completamente falsi ed in veritieri”.

C2) art. 20 del CDF (ora art. 52 n NCDF) per l'aver l'Avv.to F.M.R., con lettera del 5/5/2010, indirizzata all'Avv.to ██████████ ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, utilizzato, nell'esercizio dell'attività professionale, nei confronti della collega espressioni sconvenienti ed offensive, nonché apprezzamenti denigratori sull'attività della medesima, a mezzo delle seguenti espressioni: “ la collega dimostra di non conoscere oltre ai fatti la normativa che regola la materia e soprattutto disattende quanto disposto dal CNF in materia di divulgazione dei dati riservati e riguardanti procedimenti disciplinari in cui è estranea, diffusione di notizie in veritiere disattendendo l'obbligo di competenze ed aggiornamento professionale” ancora “la medesima collega sconosce che i firmatari della petizione popolare ex art. 81, 110, 48 c.p. hanno concorso o contribuito ad indurre in errore il Consiglio Comunale e l'Autorità giudiziaria e la collega destinataria (che dimostra di essere consapevole delle problematiche) non può sperare di sottrarsi anch'ella ad una tale censura”.

C3) art. 22 del CDF, per avere con lettera di cui al precedente capo di incolpazione n.2 e le frasi in essa contenute, omesso di tenere nei confronti dell'Avv.to G. P. un comportamento conforme alle norme legislative e regolamentari che l'avvocato è tenuto ad osservare nell'esercizio della propria professione”. Procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di esposto pervenuto dal COA di Frosinone, nei confronti dell'Avv.to F.M.R. in data 8/6/2010 e rubricato al n. 38/2010.

D1) art. 20 del CDF, ora art. 52 NCDF. Per avere con la sua missiva del 29/8/2011 pervenuta il 2/9/2011, indirizzata al Presidente ed ai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Velletri usato espressioni sconvenienti ed offensive dirette all'ordine professionale di appartenenza. In particolare di avere attribuito all'ordine forense “un aprioristico convincimento negativo nei confronti dello scrivente e siano attribuibili allo stesso consigliere o quand'anche a pochi suoi affilatissimi colleghi, i quali tutti forse

per pregresse questioni personali si sono lasciati trasportare in un moto di impeto e di rabbia nei confronti di chi più volte ed inutilmente ha segnalato comportamenti di rilevanza disciplinare di taluni colleghi conoscenti di tali altri colleghi consiglieri, i cui procedimenti sono stati prontamente archiviati o sono, dopo anni a tutt'oggi quiescenti". Procedimento aperto dal COA di Velletri a seguito di missiva del 29/8/2011 pervenuta allo stesso COA, in data 2/9/2011, a firma dell'Avv.to F.M.R. e rubricato al n. 53/2011.

Con sentenza n. 143 del 22/5/2013 dep. il 28/8/2013, nell'ambito del procedimento di appello distinto al n. 110/2012 RG, il Consiglio Nazionale Forense annullava la decisione pronunciata dal COA di Velletri, in data 14/12/2011, con la quale veniva irrogata all'Avv. F.R. la sanzione per mesi 5 dall'esercizio della professione forense in ordine alle contestazioni di cui sopra. Rileva nell'occasione il CNF, con il calcolato provvedimento di annullamento, che la decisione del COA di Velletri era stata assunta in violazione dell'art. 51, comma 3, del RD 22/1/1934, n. 37, stante la mancata sottoscrizione della impugnata decisione da parte del Consigliere segretario del COA irrogante, per cui l'intero procedimento veniva rimesso al COA di Velletri per il riesame. Lo stesso COA di Velletri, riesaminati gli atti, con l'impugnata decisione, applicava all'Avv. R. la sanzione della sospensione di mesi 7 dall'esercizio della professione forense.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'incolpato con atto depositato il 3/10/2014. Precedentemente, e precisamente in data 20/5/2014, l'Avv. R. deposita istanza di ricusazione nei confronti del COA di Velletri, trasmessa dallo stesso COA il 21/5/2014 al COA di Roma, che, con provvedimento del 12/6/2014, rigettava l'istanza medesima. Con atto depositato il 3/10/2014 l'incolpato impugnava avanti al CNF anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione.

Col ricorso in esame l'Avv. R. ha chiesto che questo consiglio voglia così giudicare :
"1) *in via istruttoria ammettersi la prova a discarico già rigettata dal COA di Velletri; 2) nel merito dichiararsi la nullità del provvedimento e dell'intero procedimento disciplinare di primo Grado; 3) in via subordinata, l'applicazione della sanzione meno afflittiva"*.

Il procedimento veniva discusso davanti questo consiglio nella seduta del 24/9/2016 e tenuto a decisione.

DIRITTO

Preliminarmente occorre prendere in esame l'istanza di ricusazione depositata dal ricorrente il 20/5/2014 nei confronti dell'intero COA di Velletri in ragione di una presunta animosità nutrita nei propri confronti dall'organo decidente. Come detto, con provvedimento del 21/5/2014, il COA di Velletri trasmetteva l'istanza di ricusazione al competente COA di ROMA che, in data 12/6/2014, rigettava l'istanza medesima. Avverso questo ultimo provvedimento il ricorrente, in data 3/10/2014, ha impugnato dinanzi a questo consiglio il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione assunto dal COA di ROMA. Ritiene questo consiglio che tale impugnazione debba considerarsi palesemente inammissibile in virtù del principio di tassatività delle ipotesi di impugnazione innanzi al CNF previste dalla legge. Per costante giurisprudenza è da escludersi la diretta impugnazione innanzi al CNF delle deliberazioni assunte in relazione alle istanze di ricusazione contro i consigli territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al CNF (CNF 15/12/2011, n. 208). L'impugnazione del ricorrente si articola in 15 motivi che appare opportuno valutare separatamente.

1 e 7) Con il primo e con il settimo motivo si lamenta la nullità della decisione emessa dal COA di Velletri e dell'intero procedimento disciplinare, stante la violazione degli artt. 3-24-25 e 97 della Costituzione. Ciò sul presupposto dell'ingiusto rigetto dell'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, rivolta dall'incolpato al COA procedente.

Il motivo è privo di fondamento in quanto l'istanza di accesso formulata dal ricorrente deve considerarsi generica in assenza di specificazione dei singoli atti nei confronti dei quali è stata depositata l'istanza di accesso. Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90, così come modificato dall'art. 15 della l. n. 15/2005, non è consentita una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della PA, ma solo quella connessa al procedimento (in tal senso anche il parere del CNF n. 6/2008).

2) Con il secondo motivo l'Avv. R., pur non formulando precise doglianze o richieste, evidenzia la presunta pregiudizialità rispetto al presente procedimento di taluni procedimenti penali iscritti presso la procura di Velletri a seguito di esposti o denunce-querelle presentate dallo stesso legale nei confronti di alcuni avvocati o di alcuni componenti del consiglio dell'ordine di Velletri.

Il motivo è infondato.

Si deve rilevare al riguardo che la pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello disciplinare viene in rilievo solo allorquando i due procedimenti abbiano ad oggetto il medesimo fatto. Nel caso di specie, invece, si tratta di procedimenti

riguardanti fatti completamente diversi e slegati tra loro, per cui non può operare alcuna pregiudizialità.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata sospensione del presente procedimento di primo grado in ragione di una impugnazione dallo stesso presentata il 5/6/2014 avverso la formulazione dei capi di incolpazione e la citazione in giudizio, deliberata dal COA di Velletri. Nell'articolazione della medesima doglianza si lamenta inoltre l'intervenuta menomazione delle proprie garanzie difensive (diritto al contraddittorio e diritto di difesa) in virtù del diniego alla propria istanza di accesso agli atti del procedimento di cui al primo e al settimo motivo e per avere - il COA di Velletri - rigettato le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove testimoniali a discarico.

Il motivo deve considerarsi infondato.

Infatti in ordine all'impugnazione richiamata non si ha diretta cognizione della stessa e comunque essa non è oggetto del presente procedimento. Per altro verso la doglianza deve considerarsi palesemente inammissibile in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale privo di efficacia decisoria.

4) Con il quarto motivo si lamenta la nullità e/o l'inesistenza del provvedimento impugnato e dell'intero procedimento disciplinare, poiché - ai sensi dell'art 50 della L. n.247/2012- ai componenti del COA è vietato di fare parte del CDD.

Il motivo è infondato.

Nel rilevare che l'appellante non ha formalizzato alcuna specifica richiesta, si osserva comunque che il giudizio di primo grado si concludeva in data 16/7/2014, mentre - come noto - l'operatività dei CDD risale al gennaio 2015.

5) Con il quinto motivo, si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 38 della legge professionale, nella parte in cui prevederebbe un obbligo di preventiva comunicazione nei 30 gg dalla notizia del presunto illecito. In seno alla precitata censura il ricorrente lamenta anche la presunta nullità della delibera di citazione a giudizio del 16/4/2014 poiché avente contenuto identico all'atto notificatogli in occasione del primo procedimento disciplinare, successivamente conclusosi con la condanna in primo grado, poi annullata dal CNF, con rinvio degli atti al COA di Velletri, di cui si è detto in premessa.

Il motivo è infondato.

L'art. 38 della L.P. non prevede l'incombente dedotto dal ricorrente. Del tutto priva di fondamento deve poi considerarsi l'altra censura dal momento che il giudizio radicatosi a seguito dell'annullamento della decisione da parte del CNF non poteva che avere l'identico oggetto in quanto riguardante i medesimi fatti. Si ricorda che il

CNF ha annullato la prima decisione del COA di Velletri per un vizio puramente formale: assenza della sottoscrizione del consigliere segretario.

6) Con il sesto motivo, relativo alla contestazione mossa nel proc. N.64/2009 RG, si lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione dei due giudizi civili aventi ad oggetto i medesimi fatti.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla assenza di pregiudizialità del giudizio civile su quello disciplinare, si deve comunque rilevare che il presente procedimento verte sull'accertamento disciplinare in ordine alle espressioni usate dall'avv. R. nei confronti dell'Avv. N..

8) Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa a causa di una resunta omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento, l'omessa valutazione, sempre da parte del COA di Velletri, del legittimo impedimento a comparire, la violazione dell'art. 38, n. 5, del RDL n. 137/1934.

Il motivo è infondato.

Dalla disamina della decisione di primo grado si evince come all'incolpato risulti essere stato ritualmente notificato l'atto di citazione a giudizio. Quanto invece agli atti concernenti la fase precedente, essendo tutti adottati dal medesimo organo (seppure in diversa composizione in occasione del primo giudizio disciplinare) il COA di Velletri si limitava a valutare l'esistenza e la validità formale. Deve peraltro rilevarsi che l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa (CNF 15/10/2012, n. 147).

Quanto poi al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 21/5/2014, fondata su uno stato di malattia che colpiva il ricorrente (astenia in sindrome ipotensiva), così come attestato dal certificato medico tempestivamente recapitato all'organo decidente, si deve rilevare come il COA di Velletri, ritenendo pregiudiziale la ulteriore istanza di ricusazione presentata dall'Avv. R., non dava luogo alla celebrazione dell'udienza proprio per la obbligatoria trasmissione degli atti al competente COA di Roma. In ragione di ciò si asteneva dal valutare la precitata istanza di rinvio. Da ultimo il ricorrente lamenta la presunta violazione da parte dell'organo decidente di primo grado del disposto di cui all'art. 48, n. 5, del RDL n. 37/1934, ancora relativo alla mancata consultazione del fascicolo processuale a seguito del diniego posto dall'organo territoriale. Al riguardo, fermo restando la valutazione in ordine al diritto di

difesa dell'incolpato, deve osservarsi come l'art. 48 richiamato dal ricorrente faccia esclusivo riferimento al contenuto dell'atto di citazione a giudizio, profilo evidentemente diverso rispetto a quello segnalato dall'Avv.to R..

9) Con il nono motivo, il ricorrente eccepisce la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato perché non gli sarebbe mai stato comunicato il numero di RG dei procedimenti disciplinari iscritti nei suoi confronti. Inoltre non gli sarebbe mai stato comunicato in numero di riferimento di ciascun procedimento ed in fine vi sarebbe stata l'omessa comunicazione del nominativo del consigliere delegato alla trattazione, del provvedimento concernente l'avvenuta riunione dei 4 procedimenti iscritti a proprio carico, e la sostituzione del Consigliere relatore.

Il motivo è infondato.

La mancata indicazione del n. di RG non è prevista dall'art. 48 del RDL n. 37/1934. Gli altri presunti inadempimenti, riguardanti profili strettamente procedurali, non trovano riscontro in alcun dato normativo. Nessuna disposizione prevede che il COA, neppure in via facoltativa, debba comunicare o notificare all'incolpato il provvedimento della nomina del Consigliere delegato alla trattazione, la avvenuta riunione di più procedimenti e la sostituzione del consigliere relatore.

Il CNF, con pronuncia n. 78 del 3/5/2005, ha statuito che è irrilevante ai fini della decisione la sostituzione del relatore originario con quello definitivo, non essendo prescritta l'adozione di particolari forme al riguardo e non potendosi configurare alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa. Sempre il CNF con sentenza n. 300 del 14/12/2004 ha stabilito che l'omessa indicazione del numero di registro delle decisioni non rileva ai fini della validità delle stesse, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale.

10) Con il decimo motivo si eccepisce la nullità della delibera di citazione a giudizio dell'incolpato in quanto privo della specificazione dei capi di incolpazione.

Il motivo è infondato.

La formulazione del capo di incolpazione determina la nullità del procedimento disciplinare e del relativo decreto di citazione a giudizio solo quando implichi assoluta incertezza in ordine ai fatti contestati, in modo tale da non consentire al professionista di approntare le proprie difese in maniera completa ed efficace (CNF 22/10/2010, n. 121, CNF 31/12/2009, n. 261).

11) Con l'undicesimo motivo il ricorrente rileva la mancata integrazione degli illeciti contestati previsti dagli artt. 20-22-48, primo comma del CDF. Assume in proposito il

ricorrente che le espressioni richiamate nei capi di incolpazione dovrebbero ricondursi ad ordinarie contrapposizioni processuali.

Il motivo è infondato.

Ritiene il Consiglio che le frasi riportate in tutti i capi di incolpazione costituiscano violazione delle norme del CDF sopra richiamate. Il loro tenore non può lasciare ombra di dubbio al riguardo.

Peraltro la responsabilità non è esclusa dalla provocazione altrui né dallo stato di ira o di agitazione che da questa dovesse derivare, rilevando le predette circostanze ai soli fini della determinazione della sanzione (CASS. SSUU 31/5/2016, n. 11370). Lo stesso CNF, con sentenza del 15/9/2012, n. 140, ha statuito che *“viola l’art. 20 CDF il professionista che utilizzi in atti di causa frasi gratuitamente offensive volte a negare direttamente le capacità intellettuali, culturali e professionali della persona. Accuse quali quelle di ignorare la scienza giuridica, di svolgere con superficialità la professione e di scrivere per anacoluti giuridici, ovvero sia ricorrendo a ragionamenti privi di giuridico costrutto, non attengono alla corrente dialettica processuale e al libero confronto delle idee”*. Quanto alla violazione dell’art. 48 CDF il fatto posto in essere dall’Avv.to R. integra la fattispecie di cui alla precitata norma avendo egli prospettato alla controparte la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie. Ed ancora prefigurando responsabilità penali per violazione degli artt. 476-479-473 c.p.

12) Con il dodicesimo motivo di impugnazione si eccepisce l’omesso tentativo di conciliazione, l’omessa udienza di incolpazione e l’irregolarità della notifica perché eseguita a mani e non in busta chiusa.

Il motivo è infondato.

Nessuna norma prevede tali adempimenti a carico del COA territoriale. Peraltro la notifica deve considerarsi assolutamente regolare.

13) Con il tredicesimo motivo viene eccepita la nullità del primo provvedimento impugnato, emesso dal COA di Velletri.

Il motivo è infondato.

Il primo giudizio a cui fa riferimento il ricorrente si è concluso, come più volte detto, con la sentenza di annullamento del CNF per vizio formale. Per cui sussiste, tra l’altro, carenza di interesse in capo all’Avv.to R. ad ottenere l’annullamento di quel primo giudizio.

14) Con il quattordicesimo motivo si eccepiscono tutta una serie di irregolarità processuali quali la omessa lettura del dispositivo in udienza, la mancata notifica del

provvedimento di primo grado, la omessa indicazione della norma deontologica violata e l'omessa indicazione del termine utile per proporre impugnazione.

Il motivo è infondato.

I capi di incolpazione appaiono formulati in maniera tale da assicurare la agevole comprensione dell'accusa da parte dell'avvocato R., essendo peraltro riportate per intero le locuzioni asseritamente violative degli artt. 20-22. E 48 del CDF. Inoltre il ricorrente con l'odierna impugnazione ha dato prova di aver ben compreso i fatti contestatigli nonché di aver individuato l'autorità a cui proporre l'appello e il termine utile per impugnare. Per cui l'appellante non risulta avere subito alcun pregiudizio. Si rileva inoltre che il termine quindicinale previsto dall'art. 50, comma 1, del RDL n. 1578/1983 ha natura meramente ordinatoria (CNF 30/4/2012n. 37).

15) Con il quindicesimo motivo il ricorrente lamenta l'eccessivo rigore della sanzione irrogata.

Il motivo è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente.

Gli art. 20-48 e 22 del CDF sono stati trasfusi negli artt. 62-65 del NCDF approvato il 31/1/2014 e pubblicato nella GU. n. 241 il 16/10/2014.

Gli artt. 52 e 65 prevedono la sanzione più lieve della censura.

Pertanto avuto riguardo all'art. 65, V comma, della L. n. 247 del 31/12/2012 deve applicarsi all'incolpato la sanzione più favorevole della censura.

Con la memoria depositata il 29/7/2016 l'Avv.to R. introduce nuovi motivi di impugnazione quali la nullità del provvedimento appellato per mancata astensione di 10 consiglieri del COA di Velletri, da cui sarebbe potuto derivare il mancato raggiungimento del numero legale. Inoltre in un fugace passaggio conclusivo si evidenzia la intervenuta prescrizione degli illeciti contestati nel proc. N. 64/09 RG.

Tali motivi devono considerarsi inammissibili in quanto mai prima prospettati e quindi tardivi (vd CNF n. 213/2013 e 79/2015).

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

in parziale riforma della decisione impugnata applica all'incolpato la sanzione della censura in luogo della sospensione dall'esercizio della professione per sette mesi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per

finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 31 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria